

Pubblicato il 01/10/2020

Sent. n. 1257/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Poggiomarino, via A. D'Ambrosio n. 13;

contro

Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento- dell'ordinanza del [omissis] del Comune di Scafati, con la quale si intima tanto la demolizione di lavori edili (presunti) abusivi quanto il ripristino dello stato dei luoghi, notificata all'odierno ricorrente in data 22 luglio 2019 (allegato n. 1); - di ogni altro atto, ad essa ordinanza, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [omissis] il 5\2\2020 :

per l'annullamento:

- del provvedimento di “diniego al rilascio di permesso di costruire in sanatoria”, del 6 dicembre 2019, privo di numero di protocollo, a firma congiunta de “Il responsabile del Procedimento”, de “Il Responsabile del Servizio”, e de “Il Responsabile del settore V” del Comune di Scafati, notificato al ricorrente in data 13 gennaio 2020, con il quale “si comunica” <<che la richiesta di Permesso di Costruire presentata in data il [omissis] prot. [omissis], ai sensi degli art. 36 e 37, finalizzata alla legittimazione delle opere abusive contestate con l'ordinanza di demolizione nr. 2273 del 22/07/2019 al fabbricato ed area pertinenziale alla via Poggiomarino v.le Monacelle ricadente in zona B sottozona B4 del vigente P.R.G., distinto in catasto al fgl. [omissis] p.lla [omissis] è denegato per le motivazioni sopra indicate e già riportate nella comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. n. [omissis] del [omissis].>>;

- di tutti gli atti, ad esso provvedimento, presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dei diritti/interessi del ricorrente, compresi quelli di cui al suddetto Ricorso introduttivo,

E, IN PARTICOLARE,

della comunicazione, ex art. 10 bis della novellata legge 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità, presentata ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 del novellato D.P.R. n. 380/01, datata 18 novembre 2019, a firma congiunta de “Il responsabile del Procedimento”, de “Il Responsabile del Servizio”, e de “Il Responsabile del V Settore” del Comune di Scafati, notificato al ricorrente in data 23 novembre 2019 (all. n. 2).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [omissis] il 21\5\2020 :
per l'annullamento:

- del provvedimento di "diniego al rilascio di permesso di costruire in sanatoria" del Comune di Scafati, privo di numero di protocollo e datato 12 febbraio 2020, a firma congiunta de "Il responsabile del Procedimento", de "Il Responsabile del Servizio", e de "Il Responsabile del settore V" (allegato n. 1), notificato al ricorrente in data 13 febbraio 2020, con il quale << ... si comunica che la richiesta di Permesso di Costruire presentata in data [omissis] prot. [omissis], ai sensi degli art. 36 e 37, finalizzata alla legittimazione delle opere abusive contestate con l'ordinanza di demolizione nr. [omissis] del [omissis] al fabbricato ed area pertinenziale alla via [omissis] ricadente in zona B sottozona B4 del vigente P.R.G., distinto in catasto al fgl. [omissis] p.lla [omissis] è denegato per le motivazioni sopra indicate e già riportate nella comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. n. [omissis] del [omissis]>>;

NONCHE'

- di tutti gli atti, nessuno escluso, ad esso provvedimento (allegato n. 1), presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dei diritti/interessi del ricorrente
E, IN PARTICOLARE,

della comunicazione, ex art. 10 bis della novellata legge 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità, presentata ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 del novellato D.P.R. n. 380/01, datata 18 novembre 2019, a firma congiunta de "Il responsabile del Procedimento", de "Il Responsabile del Servizio", e de "Il Responsabile del V Settore" del Comune di Scafati, notificato al ricorrente in data 23 novembre 2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2020 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione del Comune di Scafati [omissis], per opere realizzate senza titolo su un fabbricato ed area pertinenziale alla via [omissis], [omissis], ricadente in zona B, sottozona B4, del P.R.G., distinto in catasto al fl. [omissis], p.lla [omissis].

Dette opere consistono in:

"1) ... chiusura della scala esterna di collegamento tra il piano rialzato ed il piano primo, con elementi di alluminio e vetro;

2) ... due locali siti al piano terra che dovevano essere ad uso commerciale, sono stati accorpati all'unità residenziale del piano terra e hanno avuto il cambio d'uso ad abitazione, con l'eliminazione della rampa di accesso per disabili e di una rampa di scale versante est per l'accesso al piano rialzato;

3) parziale cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato, da cantinola a residenziale (cucina) per mq 29.00 per 2.18 (h) e realizzazione di una rampa di scale per l'accesso al piano stesso;

4) realizzazione di una veranda in alluminio e vetro sul balcone versante sud al piano stesso di mq 1.90 circa;

5) realizzazione di una tettoia in legno e copertura in lamiera di mq 20.00 circa per una altezza media di mt 2.48 e di un pergolato di mt 24.00".

Con motivi aggiunti, impugna i due dinieghi di permesso di costruire in sanatoria del 6 dicembre 2019, notificato il 13 gennaio 2020 e del 12 febbraio 2020, notificato il 13 febbraio 2020, entrambi fondati sul contrasto delle opere con il P.R.G. e sull'assenza del deposito del calcolo strutturale al Genio Civile di Salerno.

Resiste il Comune di Scafati.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile quanto alle opere sub 2) e 3), in quanto il ricorrente ha dichiarato di avere ripristinato lo stato dei luoghi e, quindi, in base alle sue stesse affermazioni, non può avere interesse a coltivare il ricorso.

Nel resto, esso è infondato, stante la natura vincolata ed interamente predeterminata dell'ordinanza di demolizione, in ragione dell'edificazione dell'opera in assenza del prescritto titolo a costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24/8/2020, n. 5178).

La chiusura di un vano scala determina una estensione dell'area residenziale, con conseguente incremento di volume e superficie, oltre che un'alterazione della sagoma e del prospetto, che rientra nell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, dovendosi escludersi che possa parlarsi di volume tecnico per le parti del fabbricato che si pongono a sua integrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15/07/2019, n. 4977). Anche la realizzazione della veranda con chiusura di un balcone richiede un preventivo rilascio di permesso di costruire, comportando la costituzione di un nuovo volume che va a modificare la sagoma di ingombro dell'edificio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12/02/2020, n. 1092; T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 24/04/2020, n. 4198)

E lo stesso dicasi per il pergolato che, allorquando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/08/2018, n. 5008).

Di talché, può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una 'incannucciata') e facilmente amovibile, che va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile (cfr. T.A.R. Campania 06/12/2018, n. 1761).

Infine, il contrasto con lo strumento urbanistico vigente, che esclude nella zona la possibilità di nuovi volumi o superfici, rende vincolato anche il diniego di sanatoria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO